

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28.04.2018

REG. VERBALI N. 20

ORIGINALE

L'anno duemiladiciotto, alle ore 13,15 del giorno 28 del mese di aprile, nella sede del Comune, l'Assemblea consiliare si è riunita in sessione **ORDINARIA**, seduta pubblica in **seconda convocazione**, avvenuta nel rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 8 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, sotto la **Presidenza di Paolo Agostini, Sindaco**, ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Al momento della trattazione del presente punto sono presenti i Sigg.:

(P presente – A assente)

1	Paolo Agostini (Sindaco)	P		6	Magni Carlotta	P	
2	Del Sere Fabio		A	7	Lachi Angela	P	
3	Forciniti Mario	P		8			
4	Falcone Benito	P		9			
5	Brunelli Francesca		A	10			

Consiglieri assegnati n. 10, in carica n. 6

COMPONENTI PRESENTI - N. 5 - ASSENTI - N. 2

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe Del Pianta**.

E' presente, ai sensi dell'art. 17, lett. b) comma 3 del vigente Statuto, l'assessore esterno e Vice Sindaco **Ing. Fani Antonio**.

IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, nonché l'avvenuta corretta convocazione, con le modalità previste dallo Statuto e dal citato regolamento, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

**ARMONIZZAZIONE CONTABILE - RINVIO AL 2018 DI ADEMPIMENTI
IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E DI
BILANCIO CONSOLIDATO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, con il quale è stata disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione CC n. 35 del 29.11.2015 con la quale si rinviava:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

DATO ATTO:

- che la Commissione ARCONET, nella FAQ n. 22 del 24.03.2017, ha precisato che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si sono avvalsi della facoltà di rinvio della contabilità economico potranno chiudere il rendiconto dell'anno 2016 senza sottoporre all'approvazione del Consiglio i risultati della situazione economica e patrimoniale;
- che la stessa Commissione, nel confermare che l'art. 227 comma 3 del TUEL prevede che **“Nelle more dell'adozione della contabilita' economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”** evidenzia che l'ultimo periodo dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: Omissis **“Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale”**;
- che la stessa, nella seduta dell'11.04.2018, con una "interpretazione" condivisa da Mef e Viminale del vigente art. 232 del TUEL introdotto dalla riforma contabile del 2011, secondo cui i piccoli Comuni “possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017” di fatto permette lo slittamento di un anno per l'applicazione della nuova contabilità economico patrimoniale;
- che il carattere "opzionale" della contabilità economica anche per il 2017, alla luce delle numerose problematiche che emergono in sede di applicazione delle nuove regole bisognose di un complesso procedimento di avvio che passa da una nuova analisi dei residui e soprattutto dall'apertura del nuovo stato patrimoniale, consentirà di approvare il solo adeguamento dell'inventario;
- che, conseguentemente, con l'espressione “al primo rendiconto di affiancamento .. omissis ...” si deve intendere quello relativo all'anno 2018, così come risulta dall'interpretazione delle FAQ su richiamate e dalle disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATI i principi contabili 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 che sono stati allegati al citato decreto legislativo n. 118/2011;

RITENUTO OPPORTUNO avvalersi dell'interpretazioni di ARCONET espresse nella FAQ n. 22 del 24.03.2017 e nella seduta dell'11.04.2018, quest'ultima condivisa da Mef e Viminale, secondo cui i Comuni sotto i 5.000 abitanti possono rinviare al rendiconto dell'anno 2018:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato (senza contabilità economico patrimoniale non è possibile approvare il bilancio consolidato);

- l'approvazione dello stato patrimoniale così come previsto all'ultimo periodo dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 118/2011;

mentre sarà necessario provvedere all'adeguamento dell'inventario;

CONSIDERATO che la competenza a decidere sulla proposta di rinvio in questione può ascriversi al consiglio comunale:

- per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione;
- in relazione alla circostanza che il principio contabile applicato n. 3, par. 9.1, contenente le disposizioni per "l'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali" prevede che "*i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati [...] sono oggetto di approvazione del consiglio*";

DATO ATTO:

- che la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ammontava a complessivi 2.695 abitanti;
- che il Comune di Castel San Niccolò non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto ai sensi art. 239 del vigente TUEL, allegato alla presente deliberazione;

ACCERTATO che è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), parere espresso in calce alla presente:

Parere favorevole:

Il Responsabile Area Economico Finanziaria

Dott. Ing. Antonio Fani



VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CON VOTI:

PRESENTI: N. 5
ASTENUTI: N. 0
VOTANTI: N. 5
FAVOREVOLI: N. 5
CONTRARI: N. 0
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

- 1) di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, rinviare al rendiconto dell'anno 2018, per le motivazioni rappresentate in premessa ed in riferimento alla posizione della Commissione ARCONET:
 - l'adozione del piano dei conti integrato;
 - l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
 - l'adozione del bilancio consolidato (senza contabilità economico patrimoniale non è possibile approvare il bilancio consolidato);
 - l'approvazione dello stato patrimoniale così come previsto all'ultimo periodo dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 118/2011;
- 2) di prendere atto, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto dell'esercizio 2017, non sarà corredato dai nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale;

- 3) di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico – patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. alla contabilità finanziaria, sarà quello relativo all'esercizio 2018;
- 4) di autorizzare la struttura a continuare le formazioni per gli adempimenti ad oggi rinviati al fine di poter gestire le chiusure dell'anno 2018 secondo le nuove disposizioni;
- 5) di dare atto che l'inventario è già stato adeguato;
- 6) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL ed acquisito il parere dell'organo di revisione economico-contabile.

DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

PRESENTI: N. 5

ASTENUTI N. 0

VOTANTI N. 5

FAVOREVOLI N. 5


CONTRARI N. 0

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE EX ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 267/2000.

COMUNE DI SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo



Revisore Unico: Dott. Franco Gliatta

Verbale n. 10 - 2018

Aggiornamento al: 19 aprile 2018

Nome documento: verbale n. 10_2018_Rinvio Contab_Economico_Patrimoniale.doc

Stato documento: Definitivo

VERBALE 10/2018

Oggetto: Parere afferente attività di vigilanza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. su bozza di delibera consiliare allegata alla presente;

Il sottoscritto Dott. Franco Gliatta Revisore Unico dei Conti del Comune di Castel San Niccolò (AR);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, con il quale è stata disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATA la precedente deliberazione CC n. 35 del 29.11.2015 con la quale si rinviava all'anno 2017:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

DATO ATTO:

- che la Commissione ARCONET, nella seduta dell'11.04.2018, con una "interpretazione" condivisa da Mef e Viminale del vigente art. 232 del TUEL introdotto dalla riforma contabile del 2011, secondo cui i piccoli Comuni "possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all' esercizio 2017", di fatto permette lo slittamento di un anno per l'applicazione della nuova contabilità economico patrimoniale;
- che il carattere "opzionale" della contabilità economica anche per il 2017, alla luce delle numerose problematiche che emergono in sede di applicazione delle nuove regole bisognose di un complesso procedimento di avvio che passa da una nuova analisi dei residui e soprattutto dall' apertura del nuovo stato patrimoniale, consentirà l'elaborazione dei prospetti relativi allo stato patrimoniale secondo le regole vigenti per l'anno 2016 mentre il Comune è obbligato a provvedere all'adeguamento dell'inventario;

RICHIAMATI i principi contabili 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 che sono stati allegati al citato decreto legislativo n. 118/2011;

RITENUTA LEGITTIMA l'opportunità di avvalersi dell'interpretazione di ARCONET espressa nella seduta dell'11.04.2018, condivisa da Mef e Viminale, secondo cui i Comuni sotto i 5.000 abitanti possono rinviare al rendiconto dell'anno 2018:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato (senza contabilità economico patrimoniale non è possibile approvare il bilancio consolidato);

mentre sarà necessario provvedere all'adeguamento dell'inventario;

CONSIDERATO che la competenza a decidere sulla proposta di rinvio in questione può ascrivere al consiglio comunale:

- per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione;
- in relazione alla circostanza che il principio contabile applicato n. 3, par. 9.1, contenente le disposizioni per "l'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali" prevede che "i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati [...] sono oggetto di approvazione del consiglio";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), da parte del Responsabile Area Economico Finanziaria Dott. Ing. Antonio Fani

Tutto ciò premesso;

Il Revisore dei Conti esprime

Parere favorevole

sulla proposta relativa allo slittamento all'anno 2018 per l'adozione della contabilità economico patrimoniale.

Cortona Il, 19.04.2018

Il Revisore Unico
Dott. Franco Gliatta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Letto, approvato e sottoscritto




IL PRESIDENTE
(Paolo Agostini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi pubblicata il 7.05.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò, 7.05.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

CONTROLLI ED ANNOTAZIONI

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

Divenuto esecutivo in data _____.____.2018 per decorrenza termini (Art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Castel San Niccolò li _____.____.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

Da trasmettere ai seguenti uffici: ragioneria.